

Foglio Informativo Pegno su crediti derivanti dal servizio di gestione di portafogli e sul saldo del Conto Corrente

INFORMAZIONI SU CHEBANCA!

Denominazione Legale:	CheBanca! S.p.A.
Capitale Sociale:	Euro 226.250.000 i.v.
Sede Legale:	Viale Luigi Bodio 37, Palazzo 4, 20158 Milano
Indirizzo internet:	www.chebanca.it
Codice ABI:	03058.5
Socio unico, direzione e coordinamento:	Mediobanca S.p.A.
Gruppo Bancario di appartenenza:	Mediobanca
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese:	10359360152
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche:	5329
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi	

Canali disponibili:

- Filiali
- Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

Per informazioni il cliente può recarsi **in filiale**, scrivere **all'indirizzo di corrispondenza Viale Luigi Bodio 37 – Palazzo 4 – 20158 Milano**, inviare una e-mail compilando il Form disponibile su www.chebanca.it oppure telefonare al **Servizio Clienti** al numero **848 44 44 88**.

Da compilare solo in caso di offerta fuori sede, indicando i dati, la qualifica ed eventuali iscrizioni in Albi o elenchi del soggetto che entra in contatto con il cliente.

Nome.....
Cognome.....
Codice Operatore.....N° iscr. albo..... Dipendente SI NO

CHE COS'È IL PEGNO SU CREDITI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI E SALDO DEL CONTO CORRENTE

Il pegno su crediti derivanti dal servizio di gestione di portafogli e sul saldo del conto corrente è una garanzia reale prestata a favore della Banca creditrice dal debitore o da un soggetto terzo (il "Costituente") volta ad assicurare il soddisfacimento di un'obbligazione garantita con preferenza rispetto ad altri creditori, fino all'importo indicato nell'atto di pegno (il "Saldo del Conto Corrente").

In particolare, il pegno su crediti derivanti dal servizio di gestione di portafogli e sul saldo del conto corrente ha ad oggetto:

- i diritti e i crediti derivanti dal Contratto di Gestione di Portafogli in essere con Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. e, comunque, i crediti relativi alla restituzione del Patrimonio conferito al momento della sottoscrizione del Contratto di Gestione di Portafogli, unitamente ai diritti e ai proventi ad esso connessi e derivanti dalla gestione del Patrimonio, ivi inclusi i crediti alla restituzione del controvalore investito in strumenti finanziari e/o prodotti finanziari e/o qualsiasi altro bene in esecuzione del Servizio di Gestione di Portafogli;
- la liquidità oggetto del Contratto di Gestione di Portafogli;
- i crediti relativi alla restituzione delle somme depositate sul conto corrente indisponibile a pegno, gli interessi maturati o maturandi in relazione a ciascun importo descritto ai precedenti punti a) e b), e ogni importo di volta in volta depositato sul conto corrente indisponibile a pegno da parte del Costituente o di terzi.

Ai fini della costituzione della garanzia, è necessario che il Costituente disponga di un conto corrente indisponibile a pegno e di un conto corrente ordinario di regolamento.

Principali rischi tipici

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca ha il diritto di realizzare il pegno nelle forme previste dal contratto e di soddisfarsi sul ricavato, restituendone l'eccedenza al Costituente;
- possibilità per il Costituente di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE

Commissione per l'applicazione del pegno	0 €
Invio comunicazioni periodiche	0 €
Costo per invio informazioni non previste nel contratto o per invio con strumenti o frequenza non indicate	0 €

Aggiornato al 31 luglio 2018

Sono a carico del Costituente eventuali oneri fiscali e notariali connessi all'atto di pegno e le spese connesse all'oggetto del pegno, in particolar modo le spese del conto corrente indisponibile a pegno e del conto ordinario di regolamento secondo quanto previsto dai relativi Fogli Informativi, cui si rimanda. Se il pegno viene realizzato, il Costituente dovrà pagare tutte le spese sostenute dalla Banca direttamente e reclamate da terzi.

RECESSO E RECLAMI

Recesso e tempi di chiusura

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva e valida liberazione espressa da parte della Banca.

Il pegno ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale.

I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 60 giorni.

Reclami

Il Costituente può contestare eventuali comportamenti o omissioni di CheBanca! rivolgendosi prima all'Ufficio Reclami di CheBanca!:

- all'indirizzo di Milano - viale Bodio 37, Palazzo 4 - CAP 20158;
- all'indirizzo e-mail: soluzioni@chebanca.it oppure alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) soluzioni.chebanca@legalmail.it;
- compilando l'apposito form disponibile sul sito www.chebanca.it.

Successivamente, in caso di risposta insoddisfacente o fornita oltre il termine di 30 giorni, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), utilizzando la modulistica disponibile su www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le filiali della Banca d'Italia. Per maggiori informazioni, il Costituente può consultare la Guida pratica all'Arbitro Bancario Finanziario disponibile sul sito www.chebanca.it o presso le filiali di CheBanca!.

Resta in ogni caso fermo il diritto del Costituente di presentare esposti alla Banca d'Italia o, fatto salvo quanto descritto nel successivo paragrafo "Tentativo di conciliazione", rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Tentativo di conciliazione

Il Costituente e CheBanca! prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria tentano la conciliazione come previsto dalla vigente normativa sulla mediazione.

Il Costituente e CheBanca! concordano di tentare la conciliazione davanti al Conciliatore Bancario Finanziario, organismo diffuso sul territorio nazionale ed in possesso di esperienza in materia bancaria e finanziaria. Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione del Conciliatore Bancario Finanziario consulta il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Costituente e CheBanca! possono, anche successivamente alla conclusione del contratto, concordare per iscritto di rivolgersi ad altro soggetto purché registrato nell'apposito albo tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Costituente	Soggetto che costituisce il pegno a favore della Banca. Può essere il debitore principale o altro soggetto.
Realizzazione del pegno	Modalità con le quali la Banca escute la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato.
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della garanzia qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale alla Banca siano dichiarati inefficaci o annullati o revocati.